



## COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

P.zza Piave n. 38-39  
52018 – Castel S. Niccolò (AR)  
Tel.: 0575/571014-19  
Fax: 0575/571026  
Cod.Fisc. e P.Iva: 00133400515

Ufficio Manutenzione e LL.PP.

ORDINANZA n. 8 del 06.05.2019

OGGETTO: PROROGA ACCENSIONE IMPIANTI TERMICI NEL TERRITORIO COMUNALE.

### IL SINDACO

**VISTO** il D.P.R. 16.4.2013, n. 74 recante disposizioni sul contenimento dei consumi energetici ed in particolare l'art. 4, comma 2.

**TENUTO CONTO** che il territorio comunale di Castel San Niccolò rientra nella Zona Climatica E) per la quale è consentita l'accensione degli impianti termici nel periodo invernale, dal 15 ottobre al 15 aprile, per una durata giornaliera massima di 14 ore, tra le ore 5 e le ore 23, escluse quindi le ore notturne.

**RILEVATO** che l'art. 5 comma 1 del suddetto D.P.R. dà facoltà ai Sindaci di derogare quanto previsto dall'art. 4, con propria ordinanza, ampliando o riducendo, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilendo riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;

**RILEVATO** che allo stato attuale permangono condizioni meteorologiche avverse, con precipitazioni nevose anche a quote moderate e con temperature particolarmente rigide e conseguenti condizioni di disagio fisiologico per freddo;

**CONSIDERATA** l'attuale situazione climatica, con previsione di nuovi abbassamenti della temperatura da questa settimana tali per cui si ravvisa ancora necessaria l'accensione degli impianti di riscaldamento in alcuni momenti della giornata, in particolare nelle ore mattutine e serali;

**RICHIAMATA** l'Ordinanza 7/2019 di deroga esercizio impianti di riscaldamento dei locali delle scuole elementari, medie e palestra nelle ore scolastiche fino a quando permangono queste condizioni climatiche particolarmente rigide.

**RITENUTO** pertanto che, alla luce di quanto sopra esposto, sia cosa giusta ed opportuna prolungare la possibilità di accensione dei suddetti impianti fino ad un massimo di 5 ore giornaliere fino al 11.05.2019;

**RICHIAMATO** il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

**Richiamato** l'art. 53 comma 2 del D.Lgs. 267/00 che dispone che il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

### AUTORIZZA

in deroga a quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. n. 74 del 16.4.2013, l'accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento sul territorio comunale fino ad un massimo di 5 ore giornaliere fino al 11 maggio 2019;

### INVITA

la cittadinanza a limitare l'accensione alle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare la temperatura di 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili e di 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici, ed al senso di responsabilità affinché si persegua con ocularità ogni possibile provvedimento atto al contenimento dei consumi energetici, compresa l'ulteriore riduzione delle ore di accensione in caso di eventuale miglioramento delle condizioni climatiche;

**AVVERTE CHE** la violazione di quanto disposto con il presente atto/provvedimento comporta per il trasgressore l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative specificatamente previste;

**DISPONE CHE** la presente ordinanza:

- sia inviata in copia al Comando Polizia Municipale ed all'ufficio tecnico comunale;
- sia resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito dell'Ente.

*Il Vicesindaco  
f.to Dott. Ing. Antonio Fani*